



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

Parere, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Repertorio atti n. 39 / CU del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTO l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sentite le Organizzazioni sindacali, venga emanato il decreto che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi del personale delle pubbliche amministrazioni, relativi ai diversi comparti di contrattazione, al fine di favorire i processi di mobilità fra i medesimi comparti di contrattazione;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", il quale stabilisce che il decreto in oggetto, di cui al predetto articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo; decorso tale termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, e le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis;

VISTA la nota del 2 aprile 2015 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione il provvedimento in oggetto, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 21 aprile 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso un avviso tecnico favorevole al provvedimento, formulando alcune osservazioni e proposte di modifica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno preso atto di quanto rappresentato, riservandosi di valutare puntuali proposte emendative ai fini del loro possibile accoglimento;

CONSIDERATO che, in seguito, i rappresentanti delle Regioni hanno fatto pervenire un documento contenente una proposta di riformulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a) ed i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno fatto pervenire un documento congiunto in cui si formulano osservazioni ed alcune proposte di modifica tra le quali, in particolare, quelle relative al terzo comma dell'articolo 2 ed al comma 2 dell'articolo 3;

CONSIDERATO che, con nota del 6 maggio 2015, detti documenti contenenti rispettivamente le osservazioni e le proposte emendative presentate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI sono stati trasmessi alle Amministrazioni statali interessate per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al provvedimento condizionato all'accoglimento dei rispettivi emendamenti già presentati in sede tecnica contenuti in due distinti documenti (All. A e B);

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di accogliere le proposte presentate dalle Regioni e dagli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, trasmesso, con nota del 2 aprile 2015, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On.le Angelino Alfano



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/47/CU02/C1

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTENENTE LE TABELLE DI EQUIPARAZIONE FRA I LIVELLI DI INQUADRAMENTO PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI RELATIVI AI DIVERSI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-BIS DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 4, CO MA 3, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta odierna, esaminato lo schema di D.P.C.M. contenente le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai CCNL relativi ai diversi comparti di contrattazione ai sensi dell'articolo 29 bis del D.lgs 165 del 2001, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente proposta emendativa:

All'articolo 3, comma 2, inserire dopo le parole "fisse e continuative" le seguenti "previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale".

La modifica si rende necessaria al fine di chiarire la natura inequivocabile delle voci fisse e continuative del trattamento accessorio da computare nell'eventuale assegno ad personam. Tali voci non possono che essere quelle previste e disciplinate in maniera omogenea ed uniforme dal CCNL di 1° livello applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nello stesso comparto contrattuale. Pertanto, la riformulazione proposta evita di ricomprendere nell'eventuale assegno ad personam tipologie retributive di natura fissa introdotte dalla contrattazione integrativa decentrata; con ciò neutralizzando prevedibili sperequazioni, anche pensionistiche, tra il personale proveniente da enti diversi del medesimo comparto contrattuale ed escludere l'insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 7 maggio 2015.

Osservazioni ANCI - UPI sullo schema di DPCM ex art. 29-bis del D.Lgs. 165/2001**Roma, 21 aprile 2015**

Con lo schema di DPCM si intende dare attuazione alla previsione introdotta dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, attraverso l'inserimento, nel corpo delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - D.Lgs. n. 165/2001 -, dell'art. 29-bis, relativo alla mobilità intercompartimentale.

Tale disposizione prevedeva la definizione di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, da adottarsi appunto mediante DPCM, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e sentite le Organizzazioni sindacali, con il fine dichiarato di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni.

Anche in ragione della mancata ridefinizione dei comparti, come prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, la norma è rimasta sinora inattuata e con il decreto legge n. 90/2014 si è introdotta una procedura acceleratoria, prevedendo la possibilità che, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, la tabella di equiparazione ivi prevista possa essere adottata con decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'ANCI, congiuntamente con l'UPI, ha richiesto la tempestiva adozione del decreto relativo alle tabelle di equiparazione, congiuntamente al decreto contenente i criteri per la mobilità, da adottarsi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 423, della L. n. 190/2015, motivando tale urgenza con la necessità di consentire il tempestivo avvio dei processi di ricollocazione e di mobilità del personale delle Città metropolitane e delle Province interessati dalle norme della legge di stabilità per il 2015.

A fronte di tali premesse, si esprime apprezzamento per la circostanza che il Governo, nonostante la disciplina derogatoria prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, abbia ritenuto necessario sottoporre il provvedimento al parere della Conferenza unificata.

Rispetto ai contenuti dello schema di DPCM, il primo comma dell'art. 2 (criteri di inquadramento) pone a capo delle singole amministrazioni il compito di procedere alla equiparazione delle categorie/aree di inquadramento di provenienza e di destinazione, anche attraverso la comparazione degli elementi costitutivi delle declaratorie (mansioni, compiti, livelli di responsabilità e titoli di accesso).

Con riferimento alla valutazione inerente il **possesso del titolo di accesso**, stante la previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 2, che da un lato definisce il criterio di equiparazione sulla base della prossimità degli importi del trattamento tabellare tra i comparti di provenienza e destinazione, e dall'alto tiene fermo "il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2", appare opportuno che il DPCM prenda in considerazione, ai fini dell'equiparazione, anche i possibili casi di inquadramento in qualifiche/categorie/fasce legittimamente avvenuto in deroga ai requisiti e titoli ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, chiarendo che sono fatti salvi i diritti quesiti.



Rispetto alla **disciplina del trattamento economico e previdenziale** in caso di mobilità diversa da quella volontaria (art. 3, comma 2) si ritiene opportuno specificare, rispetto alle "voci fisse e continuative" quali sono le componenti del trattamento accessorio che contribuiscono a determinare l'assegno *ad personam* riassorbibile. Occorre in particolar tenere conto della eventualità che alcune voci retributive, fisse e continuative, legate al profilo, siano correlate a mansioni di quel profilo che non vengano mantenute nell'ente di destinazione.

Appare inoltre opportuno chiarire che le voci retributive legate a specifici incarichi temporanei (es. indennità di PO) non contribuiscono alla determinazione dell'assegno riassorbibile.

Infine, rispetto alle voci di trattamento accessorio legate al solo inquadramento categoriale o di area, diverse da quelle appena evidenziate, quali l'indennità di amministrazione del personale ministeriale, l'indennità di comparto per le Regioni e gli Enti locali, ed altre analoghe, devono essere indicati i necessari criteri di compensazione.

